

## TRIBUNALE MODICA

8 MAGGIO 2008

GIUDICE: DI MARCO

IMPUTATO: RUTA

**Stampa ed editoria**

- Giornali telematici
- Nozione di prodotto editoriale
- Condizioni: periodicità regolare, titolo identificativo (testata) e diffusione presso il pubblico di informazioni legate all'attualità
- Estensione della disciplina dei giornali di carta stampata a quelli on-line in presenza di tali condizioni
- Obbligo di registrazione ex art. 5 L. 47/1948 di una testata on-line
- Sussiste
- Sanzioni per mancato adempimento degli obblighi di registrazione
- Applicabilità
- Fattispecie: presentazione del giornale in forma di *blog*
- Irrilevanza
- Obbligo di registrazione ex art. 5 L. 47/1948 per i prestatori di servizi di informazione
- Esclusione
- Limitazione del campo di applicazione del D.Lgs. 70/2003
- Individuazione dei soggetti iscritti al ROC

*In presenza di determinate condizioni (periodicità regolare, titolo identificativo e diffusione presso il pubblico di informazioni legate all'attualità) anche ai giornali pubblicati sui siti internet si applica la disciplina dei «prodotti editoriali» e dunque l'obbligo di registrazione ex articolo 5 della L. 47/1948 presso la cancelleria del tribunale competente, essendo l'obbligo di registrazione pienamente compatibile con il principio della libertà di stampa poiché il giudice effettua una verifica della mera legittimità e regolarità formale, esclusa ogni valutazione discrezionale circa l'opportunità di consentire o meno la pubblicazione. È esclusa, invece, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, l'obbligatorietà di tale registrazione ai prestatori di servizi per la società dell'informazione, che sono invece tenuti all'iscrizione presso il Registro Operatori della Comunicazione unicamente nel caso in cui vogliano accedere ai benefici di cui alla legge 62 del 2001.*

**M**OTIVAZIONE. — Ruta Carlo veniva citato a giudizio davanti al Tribunale di Modica in composizione monocratica con decreto emesso il 31 maggio 2006 dal Pubblico Ministero presso questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 meglio specificato in rubrica.

All'udienza del 25 settembre 2007, alla presenza dell'imputato, dopo diversi rinvii dovuti ad impedimenti del difensore di fiducia dell'imputato, si dava inizio all'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei testi indicati in lista dal P.M..

Alla stessa udienza l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 29 gennaio 2008 il Tribunale disponeva degli ulteriori accertamenti mediante la Polizia Postale di Catania relativamente alla cadenza con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

\* Per i richiami a questo provvedimento v. *supra*, p. 808.

Indi all'udienza dell'8 maggio 2008, dopo avere escusso l'Assistente della Polizia Postale di Catania Vito Latora, esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni come da verbale in atti.

All'odierno imputato è stato contestato il reato di cui agli artt. 5 e 16 della L. n. 47 dell'8 febbraio 1948 per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato « Accade in Sicilia » e diffuso, con registrazione avvenuta il 16 dicembre 2003, sul sito Internet [www.accadeinsicilia.net](http://www.accadeinsicilia.net), senza che fosse stata eseguita la registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica, competente per territorio.

In diritto occorre preliminarmente osservare che l'art. 5 della L. n. 47/1948 stabilisce che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato preventivamente registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il successivo art. 16 dello stesso testo normativo punisce penalmente chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale ovvero di un periodico, senza che sia stata eseguita la suddetta registrazione.

Va chiarito che il provvedimento di registrazione consiste in un mero controllo di legittimità della regolarità formale dei documenti prodotti e della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di legge. La registrazione di un periodico, quindi, non costituisce un limite preventivo alla libertà di stampa, essendo esclusa nell'emissione del suddetto provvedimento ogni valutazione discrezionale circa l'opportunità di consentire o meno la pubblicazione.

La finalità della registrazione è unicamente quella di garantire la repressione degli abusi e di individuare i soggetti responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa. Essa rappresenta soltanto una condizione di legittimità della pubblicazione, la cui mancanza dà luogo al reato di stampa clandestina.

D'altro canto anche la Corte Costituzionale con sent. n. 2 del 1971 ha escluso che le disposizioni in esame compromettano le libertà riconosciute e garantite dall'art. 21 della Cost., avendo ivi affermato che l'obbligo della registrazione riguarda esclusivamente i giornali quotidiani o periodici, sicché non pone alcuno ostacolo a che un soggetto manifesti il proprio pensiero con singoli stampati o con numeri unici.

Peraltro deve precisarsi che, sulla scorta di fondamentali enunciati del Giudice Costituzionale (sent. Cort. Cost. n. 826 del 14 luglio 1988), la nozione di libertà di manifestazione del pensiero fa oggi riferimento non solo alla libertà di colui che intende avvalersene in senso attivo, ma anche al diritto dei destinatari del messaggio comunicativo.

Pertanto, al fine di assicurare un equilibrio tra queste due posizioni, entrambe costituzionalmente protette, appare legittimo l'intervento del legislatore volto a regolare l'esercizio dell'attività d'informazione.

Ciò posto, occorre rilevare che, sino all'entrata in vigore della legge n. 62 del 2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 della L. n. 47 del 1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale di cui alla citata disposizione, dovesse necessariamente sussistere il requisito ontologico della riproduzione del giornale su supporto cartaceo.

Secondo tale orientamento veniva esclusa la possibilità di estendere ai giornali telematici le disposizioni relative alla registrazione previste per la stampa periodica.

Infatti la Legge n. 47 del 1948 all'art. 1 statuiva che, ai fini della suddetta legge, per stampa o stampati dovessero considerarsi tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Solo successivamente con la legge n. 62 del 2001 il legislatore ha esteso il concetto di prodotto editoriale, ricomprendendo in esso non solo il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ma anche quello realizzato su supporto informatico destinato alla pubblicazione anche con mezzo elettronico, ed ha, conseguentemente, esteso l'applicazione degli artt. 2 e 5 della L. n. 47 del 1948 anche ai giornali e periodici c.d. telematici. Ed invero la nuova legge all'art. 1, comma 1°, statuisce che per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora e televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici » e stabilisce al successivo comma 3° che « al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948 ».

A seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge si sono affermati due contrapposti orientamenti interpretativi circa l'ambito di applicazione del menzionato testo normativo. Secondo l'interpretazione fornita da alcuni autori il regime prescritto dall'art. 1 della L. n. 62/2001 troverebbe applicazione solo per coloro i quali intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla medesima legge. Diversamente secondo altra parte della dottrina e secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, II sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16 marzo 2001; Tribunale Latina, 7 giugno 2001) la norma, che accomuna in un sistema unitario la carta stampata e i nuovi media, ha valore generale, così da poter affermare l'assoluta equiparabilità di un sito internet ad una pubblicazione a stampa, anche con riferimento ad un eventuale sequestro di materiale « incriminato ».

Questo giudicante ritiene di aderire al secondo orientamento dianzi illustrato in quanto lo stesso, oltre che più razionale da un punto di vista sistematico, appare peraltro confermato dal fatto che il titolo della legge del 2001 reca « Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 », il che lascia intuire che l'intenzione del legislatore non fosse solo quella di dettare regole sulle provvidenze, ma anche di introdurre modifiche attinenti all'intero settore dell'editoria.

Pertanto l'inciso contenuto nell'art. 1 della legge in esame « ai fini della presente legge » avrebbe valore generale e non limitato all'erogazione dei contributi.

Orbene, alla luce della suddetta normativa, al prodotto editoriale, per come definito dal comma 1 dell'art. 1 della L. n. 62/2001, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 47/1948, mentre i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata sono ulteriormente sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

In sintesi devono essere iscritte, nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili, le testate giornalistiche on-line che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura di quelle scritte o radio-televisive e che, quindi, abbiano una periodicità regolare, un titolo identificativo (testata) e che diffondano presso il pubblico informazioni legate all'attualità.

In particolare, le testate telematiche da registrare e perciò sottoposte ai vincoli rappresentati dagli articoli n. 2, 3 e 5 della L. n. 47/1948 sulla stampa sono quelle pubblicate con periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale) e caratterizzate dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, dalla finalità di sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di fatti di cronaca e, comunque, di tematiche socialmente meritevoli di essere rese note.

Ed è, altresì, ovvio che il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 3, della L. n. 62/2001 agli artt. 2 e 5 della L. n. 47/1948 implica automaticamente il richiamo anche all'art. 16 della stessa legge e, quindi, alle sanzioni penali prescritte per l'ipotesi di inottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 5. Sicché l'art. 16 della legge sulla stampa si applica anche ai giornali telematici non già in via analogica, come da alcuni sostenuto, ma perché è lo stesso legislatore che rinvia a detta disposizione nel momento in cui impone alle testate periodiche l'obbligo della registrazione.

D'altra parte diversamente opinando sarebbe irragionevole prevedere ed imporre anche ai periodici telematici gli stessi obblighi prescritti per la stampa ed escludere l'irrogazione delle sanzioni penali fissate per l'inservanza dei suddetti obblighi.

Detto quadro normativo, per quello che in questa sede interessa, non è stato intaccato dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 70 del 2003, il quale, per come risulta dalla stessa rubrica del decreto, disciplina esclusivamente « i servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico ».

Le finalità della nuova normativa sono rese esplicite dal 1° comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 70/2003 e consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (SSI), e segnatamente nell'attività di commercio elettronico.

Tale normativa, da un punto di vista oggettivo e per come stabilito dall'art. 2 dello stesso decreto, si riferisce a « qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi ».

Sostanzialmente, rientra nell'ambito regolato dalla nuova disciplina il c.d. commercio elettronico, inteso quale attività di contrattazione telematica e relative operazioni propedeutiche, oltre che qualsiasi tipo di servizio, che comunque costituisca un'attività economica.

In relazione, poi, all'ambito soggettivo di applicazione, tre sono le definizioni rilevanti. Il « prestatore », che viene definito, sempre dall'art. 2, come la persona fisica o giuridica che presta un servizio per la società dell'informazione (SSI); il « destinatario del servizio » quale soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un SSI, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni; il « consumatore » come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca con finalità non riferibile all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Deve di conseguenza concludersi che il decreto legislativo in parola regola esclusivamente l'attività di prestazione di servizi di informazione, resa dalle società di informazione e da coloro che prestano servizi per le suddette società, mentre non si applica al singolo che svolge l'attività d'informazione non in forma commerciale e, quindi, non in qualità di prestatore di servizi nel senso dianzi delineato.

A tal fine va anche evidenziato che l'art. 1, ultimo periodo, della L. n. 62/2001 risulta immutato e non è stato abrogato dal D.Lgs. n. 70/2003, né la norma contenuta nel comma 3° dell'art. 7 può essere considerata norma di interpretazione autentica del citato art. 1 della L. n. 62/2001, essendo il decreto legislativo in commento applicativo, nell'ambito dell'ordinamento interno, di una direttiva comunitaria, la quale, al momento della sua emanazione, non poteva, evidentemente, avere a riferimento la legislazione interna preesistente.

L'orientamento che, al momento dell'entrata in vigore della L. n. 62/2001, interpretava restrittivamente l'art. 1, comma 3° ultimo periodo, della L. n. 62/2001, affermando come in realtà tale norma sancisse l'obbligo di registrazione solo per le testate giornalistiche on-line che volessero accedere ai finanziamenti statali, non è, dunque, condivisibile proprio in ragione dell'emanazione del D.Lgs. n. 70/2003, il quale ha dovuto introdurre, successivamente ed all'uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi.

Non può, quindi, sostenersi, *sic et simpliciter*, che l'art. 7, comma 3°, D.Lgs. n. 70/2003 abbia sostanzialmente sancito l'inoperatività dell'art. 1, comma 3° ultimo periodo, della L. n. 62/2001, facendo salva solo la marginale ipotesi dell'accesso al finanziamento pubblico. Semmai al contrario, avuto riguardo all'oggetto della disciplina del D.Lgs. n. 70/2003 ed alla portata generale dell'art. 1, commi 1 e 3, della L. n. 62/2001, il complesso sistematico delle norme impone un'esegesi delle medesime nel senso che al singolo giornalista, che non svolge la propria attività in forma economica e che non presta servizi in favore di una società di informazione, non può applicarsi la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 70/2003, che esonera dalla registrazione le testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze di cui alla legge n. 62/2001, perché tale disposizione riguarda solamente il c.d. prestatore di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all'obbligo di cui all'art. 1, comma 3° ultimo periodo, della L. n. 62/2001.

A conferma di quanto sopra asserito (in operatività del comma 3° art. 1 L. n. 62/2001) va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001), essendo la prima sostitutiva della seconda, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 62/2001, ed essendo tenute le società dei servizi di informazione, cui si applica il D.Lgs. n. 70/2003 e fatta salva l'esenzione di cui all'art. 7, comma 3°, del D.Lgs. n. 70/2003, all'iscrizione presso il suddetto registro, anche in funzione sostitutiva della registrazione prevista dall'art. 5 della L. n. 47/1948, quale obbligo connesso al singolo servizio ex art. 7, comma 1°, del D.Lgs. n. 70/2003 e ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della L. n. 62/2001 con l'art. 1 comma 6 lett. a) numero 5)

della L. 249/1997. Le stesse, infatti, rientrano tra i soggetti individuati all'uopo dalla legge del 1997 e cioè tra « i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale ».

In conclusione, alla stregua della normativa introdotta con il D.Lgs. del 2003, devono iscriversi nel Roc soltanto i soggetti editori che pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi qualora intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. n. 62 del 7 marzo 2001 o che, comunque, ne facciano specifica richiesta.

Tale differenziazione di trattamento per le società di servizi di informazione e per il prestatore di servizi che opera in favore della stessa, i quali qualora non intendano beneficiare del finanziamento pubblico sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al Roc, si giustifica in considerazione del fatto che detti enti collettivi sono già sottoposti ad una normativa che consente facilmente di individuarli e, dunque, garantisce la trasparenza ed il controllo sullo svolgimento della loro attività (vedi appunto D.Lgs. n. 70/2003 e segnatamente lo stesso art. 7, commi 1 e 2, che impone al prestatore l'obbligo di fornire una serie di dettagliate informazioni circa la propria attività).

Una diversa interpretazione delle disposizioni in commento, a parere di questo Decidente, sarebbe suscettibile di irragionevolezza ed in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Difatti, qualora dovesse ritenersi che la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 70/2003 abbia escluso l'obbligo della registrazione di cui all'art. 5 della L. n. 47/1948 per tutti coloro i quali pubblicano un periodico tramite la rete Internet, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i giornalisti della carta stampata, i quali soli sarebbero costretti a rispettare il dettato della legge del 1948 sulla stampa, ed i giornalisti telematici i quali, invece, potrebbero pubblicare in rete senza alcuna limitazione e senza alcuna forma di controllo.

Si aggiunga che proprio la pubblicazione di una pagina web rappresenta la forma più efficace e potenzialmente più insidiosa di diffusione di una notizia, dato o informazione, giacché tale « luogo » virtuale può essere visitato non solo da colui che è specificamente e direttamente interessato a conoscere una certa notizia, ma può essere visitato anche da soggetti che, inserendo uno o più termini in un motore di ricerca, vengono indirizzati al sito in oggetto.

Al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet « crei o utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto — ma non troppo — ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi) » (Cass. pen. 27 dicembre 2000).

Tanto premesso in diritto, nel caso in esame risulta acclarata la sussistenza del reato contestato all'odierno imputato.

Dalla documentazione in atti emerge inequivocabilmente che l'imputato ha pubblicato sul sito internet denominato [www.accadeinsicilia.net](http://www.accadeinsicilia.net), un giornale che rientra nel paradigma del prodotto editoriale descritto dall'art. 1, comma 3, L. n. 62/2001.

In primo luogo è lo stesso imputato che, intitolando il proprio prodotto « Accade in Sicilia giornale di informazione civile », ha definito e qualificato il proprio prodotto come giornale diretto a svolgere attività di informazione e, dunque, come prodotto editoriale.

Ad ulteriore conferma che quanto pubblicato dal Ruta sul sito in parola sia un prodotto editoriale proviene dal contenuto degli articoli in esso pubblicati, i quali hanno ad oggetto fatti di cronaca locale, inchieste giudiziarie, testimonianze dirette e fatti storici (vedi: « omicidi Tumino e Spampinato »; « affare acqua e mafia »; 8 agosto 2003 « emergenze e giustizia il questore Casabona viene trasferito da Ragusa »; 29 giugno 2003 « caso Carbone-Antonveneta. Nell'est siciliano si vilipende la legge fino alla vergogna »; 15 aprile 2003 « Operazione privè negli iblei »).

In secondo luogo, l'attività istruttoria ha consentito di accertare che il sito internet creato dall'imputato presentava le caratteristiche di un periodico per la sistematicità con cui veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli.

Dalle pagine del suddetto giornale rinvenute dalla Polizia Postale di Catania e da quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento si evince chiaramente che gli articoli venivano pubblicati con cadenza giornaliera, dato peraltro confermato, come già anticipato, anche dalla denominazione data dallo stesso imputato di « Giornale » che letteralmente significa quotidiano di informazione » (vedi articoli datati 27 novembre 2004, 25 novembre 2004, 15 novembre 2004, 17 novembre 2004, 10 novembre 2004, 6 novembre 2004, 3 novembre 2004, 1 novembre 2004, 30 ottobre 2004, 28 ottobre 2004, 14 ottobre 2004, 13 ottobre 2004).

In conclusione, il prodotto pubblicato dal Ruta sul sito internet denominato [www.accadeinsicilia.net](http://www.accadeinsicilia.net) si inquadra esattamente nell'ambito del prodotto editoriale di cui all'art. 1, commi 1° e 3° del D.Lgs. n. 62/2001 per la cui pubblicazione era necessaria la registrazione presso la cancelleria del tribunale, non operando nel caso di specie l'esenzione di cui all'art. 7, c. 3°, D.Lgs. n. 70/2003 perché l'imputato non ha svolto l'attività d'informazione per cui è processo in forma commerciale o comunque economica, né ha operato quale prestatore di servizi per le società di servizi d'informazione.

L'inottemperanza al predetto obbligo, in applicazione di principi di diritto sopra enunciati, integra il reato di cui all'art. 16 della L. n. 47/1948.

In ultimo va chiarito che non assume rilevanza, al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato, l'affermazione resa dallo stesso in sede di spontanee dichiarazioni, secondo cui il prodotto dallo stesso pubblicato non fosse un quotidiano, ma semplicemente un « blog » inteso come diario di informazione civile.

Al riguardo giova innanzitutto evidenziare che il « blog » è principalmente uno strumento di comunicazione ove chiunque può scrivere ciò che vuole e come tale può anche essere usato per pubblicare un giornale.

Infatti un « blog » può anche essere utilizzato come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico.

Pertanto diverso può essere l'uso che si fa del blog nel senso che lo si può utilizzare semplicemente come strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possono esprimere le proprie opinioni sui i più svariati argomenti ed in tal caso non ricorre certamente l'obbligo di registrazione, ovvero come strumento tramite il quale fare informazione.

Nella fattispecie de qua, come risulta dalle pagine acquisite agli atti e come ha riferito il teste La Tora, per pubblicare degli articoli sul sito creato dal Ruta era necessario contattare costui e sottoporre alla sua preventiva valutazione l'articolo che si intendeva pubblicare.

Pertanto appare evidente come il sito in questione non fosse un blog, al quale chiunque potesse accedere e partecipare al dibattito, ma era un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.

A suggello e conferma di quanto sopra va, del resto, richiamato che lo stesso imputato ha definito la propria pubblicazione come «Giornale di informazione civile».

L'imputato va, quindi, condannato in ordine al reato allo stesso contesto.

L'imputato appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche attesa la sua incensuratezza.

Così affermata la penale responsabilità di Ruta Carlo in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 c.p., riconosciute le attenuanti generiche per l'incensuratezza dell'imputato, si ritiene equo determinare la pena in € 150,00 di multa (pena base € 225,00 di multa ridotta nella misura finale *ex art. 62-bis c.p.*).

All'affermazione di responsabilità dell'imputato segue *ex lege* la condanna al pagamento delle spese processuali.

Data la complessità delle questioni trattate è stato fissato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M. — Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

dichiara Ruta Carlo colpevole del reato allo stesso ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 150 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; visto l'art. 544 c.p.p.; fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.